

   	ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GALILEI” Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado Via C. Beccaria, 8 – 72015 Pezze di Greco (BR) Tel./Fax 080 4897423 – e-mail: bric80600r@istruzione.it PEC: bric80600r@pec.istruzione.it	 
Sito web: http://www.comprensivogalilei.edu.it – C.M. BRIC80600R – Codice Fiscale: 81003430741		

Circ. n. 161/26

Pezze di Greco, data del protocollo

Al personale Docente

Al DSGA

Al Personale ATA

Al sito WEB

Al Registro Elettronico

Oggetto: Disposizioni per le visite fiscali del personale Docente e ATA – malattia e reperibilità

In riferimento all’oggetto, si comunicano le seguenti disposizioni aggiornate in materia di **visite fiscali per assenze per malattia**, in conformità alla normativa vigente, alla giurisprudenza amministrativa e alle indicazioni operative rese dall’INPS.

1. Normativa di riferimento

La presente circolare si basa su:

- **Art. 55-septies del D. Lgs. n. 165/2001** (Testo Unico sul Pubblico Impiego), come modificato dalla c.d. “Riforma Madia”;
- **DPCM n. 206 del 17 ottobre 2017** (Regolamento sulle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze per malattia);
- **Art. 17 del CCNL Comparto Scuola**;
- Giurisprudenza recente in materia di reperibilità (sentenza **TAR Lazio n. 16305/2023**).

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro e responsabile della struttura, provvede alla richiesta della visita fiscale tramite il canale telematico INPS previa valutazione di elementi quali frequenza delle assenze, prossimità a festivi/weekend, oneri derivanti dall’effettuazione della visita fiscale.

2. Obbligatorietà della richiesta della visita fiscale

È fatto obbligo del Dirigente richiedere la visita fiscale nei seguenti casi:

- **Malattia protratta oltre 10 giorni;**
- **Terzo evento di malattia nell'anno solare;**
- **Periodo di malattia che comprenda immediatamente prima o dopo giorni non lavorativi (festivi o weekend).**

Tali richieste avvengono tramite apposito canale telematico INPS, anche se la visita fiscale può essere disposta d'ufficio direttamente dall'INPS.

3. Reperibilità del lavoratore – Orari aggiornati

In relazione alle **fasce orarie di reperibilità** per le visite fiscali, si segnala quanto segue:

- In passato l'art. 3 del DPCM n. 206/2017 prevedeva orari 9:00-13:00 e 15:00-18:00 per i dipendenti pubblici.
- **Tuttavia, con la sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023**, questa disciplina è stata annullata nella parte relativa alle fasce orarie, in quanto discriminatoria rispetto ai lavoratori del settore privato.
- In attuazione della suddetta sentenza e in virtù del principio di armonizzazione previsto dall'art. 55-septies, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001, **INPS ha emanato il Messaggio n. 4640 del 22/12/2023** con le necessarie indicazioni operative.

Pertanto, fino a nuove disposizioni normative, le visite fiscali ai lavoratori pubblici in assenza per malattia si svolgono:

☞ **tutti i giorni, compresi festivi e domeniche**, nelle seguenti fasce orarie:

- **dalle ore 10:00 alle ore 12:00,**
- **dalle ore 17:00 alle ore 19:00.**

Queste fasce si applicano in analogia a quelle previste per i dipendenti del settore privato.

4. Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale i lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Patologia grave che richiede cure salvavita;
- Causa di servizio riconosciuta con menomazioni secondo le tabelle previste dalla normativa;

- Invalidità civile superiore al 67%;
- Visite mediche specialistiche connesse allo stato di malattia o motivi documentati (art. 55-septies, comma 5-bis D. Lgs. 165/2001).

Le esclusioni devono essere adeguatamente documentate per essere riconosciute.

5. Assenza alla visita fiscale

Il lavoratore è tenuto a essere presente alla visita domiciliare o ambulatoriale nel giorno e nelle fasce orarie indicate:

- L'assenza ingiustificata comporta la rilevazione dell'evento da parte del medico fiscale e la possibilità di convocazione presso un centro INPS per l'effettuazione della visita.
- Anche la mancata attuazione della visita pur essendo presente a domicilio (es. non rispondere al campanello) costituisce **assenza ingiustificata**.

Per la giurisprudenza di legittimità, l'assenza dalla reperibilità "deve essere tempestivamente comunicata", e resta a carico del lavoratore predisporre tutte le condizioni per consentire lo svolgimento della visita.

6. Sanzioni

In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applicano le seguenti sanzioni economiche:

- Per i primi 10 giorni di malattia: **perdita del 100% della retribuzione**;
- Per i giorni successivi: **retribuzione ridotta al 50%**.

Il lavoratore ha **15 giorni di tempo** per giustificare la propria assenza e richiedere il riesame della posizione al fine di evitare la sanzione.

7. Pubblicazione

La presente circolare viene pubblicata nella sezione **Circolari** del sito istituzionale e sul **Registro Elettronico**.

Tutto il personale è invitato a prenderne visione e a rispettarne le disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierluca RENNA

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*